

EMENDAMENTO LEGISLATIVO - DDL A.C. 2117

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Ddl 867 approvato dal Senato il 25 Settembre 2019 e trasmesso alla Camera (A.C. 2117) per la definitiva approvazione, all'articolo 2 (modifiche all'articolo 583-quater del Codice penale), testualmente recita:

1. All'articolo 583-quater del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio **presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private**».
2. All'articolo 583-quater del Codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio **presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private**».

RAZIONALE

Il comma così come formulato, prevede che la pena prevista per lesioni gravi o gravissime a pubblico ufficiale, venga applicata solo nei casi in cui l'aggressione **avvenga all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o private**, in tal modo escludendo una larga fascia di operatori sanitari che svolgono i loro compiti istituzionali di vigilanza e controllo e assistenziali presso strutture produttive o domicili privati. Rientrano in questa fascia i sanitari del Dipartimento di Prevenzione, ma anche le guardie mediche e i medici di base che si recano presso i domicili dei pazienti. Di fatto questi professionisti vengono **esclusi** dalle tutele previste dall'articolo 2 del DDL A.C. 2117.

Nella convinzione che non fosse nelle intenzioni del legislatore, prevedere disparità di trattamento tra le varie condizioni di lavoro, si chiede che l'articolo 2 del DDL A.C.2117 venga modificato come di seguito:

1. All'articolo 583-quater del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. ~~presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private~~».
2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. ~~presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private~~».